

(N. 224)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBARO, PALERMO e CALEFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1958

Proroga del termine di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1957 n. 616, per la presentazione della domanda di assegno speciale di previdenza ai fini della concessione del beneficio dal 1° luglio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, nell'elevare il limite di reddito, necessario per conseguire lo speciale assegno di previdenza, da lire 240.000 a lire 300.000 annue e l'ammontare del beneficio da lire 6.000 a lire 12.000 mensili, ha disposto che la valutazione del reddito medesimo deve essere accertata *ai fini dell'imposta complementare*. L'articolo 13 della citata legge ha fissato la decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 1 dal 1° luglio 1956, quando la relativa richiesta da parte di coloro che non erano già in godimento dell'assegno, fosse stata presentata entro il 31 luglio 1958.

Poichè nell'attuazione pratica delle cennate norme non tutti i presumibili aventi diritto sono venuti tempestivamente a conoscenza del termine utile per godere del beneficio dal 1° luglio 1956, considerando anche quale impedimento sostanziale alla divulgazione capillare della disposizione, la lontananza degli interessati dai grandi centri, sembra umano concedere ai più vecchi e più bisognosi invalidi di guerra la possibilità di ottenere il beneficio dal 1° luglio 1956 nel caso di presentazione della domanda dopo il 31 luglio 1958 e, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della legge che si sottopone all'esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine del 31 luglio 1958 per la presentazione della richiesta dello speciale assegno di previdenza per la relativa concessione dal 1° luglio 1956, fissato dall'articolo 13 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1959 e, comunque, se più favorevole, alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.